



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 923 - 025 del 01/04/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC INSTALLAZIONE IPPC - ALLEVAMENTO LOCALITÀ RONCO.

DITTA: SOCIETÀ AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L.
RIESAME AIA.

IL DIRIGENTE

1. **PREMESSO** che:

1.1. lo stabilimento IPPC Allevamento Località Ronco - Società Agricola Hy-Line Italia S.r.l. - Aramengo (AT), è titolare di AIA vigente (d.d. n. 5.177 del 14.10.2011, d.d. n. 3.665 del 18.07.2021, e d.d. n. 2.094 del 12.09.2017).

2. **VISTO** che con d.d. n. 435 del 16.02.2021 veniva dichiarato concluso, con esito positivo, il procedimento amministrativo di riesame dell'AIA vigente.

3. **RICHIAMATO** quanto li indicato in merito:

3.1. all'emanazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15.02.2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED), con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD).

4. **RICORDATO** che:

4.1. ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – rinnovo e resame - l' autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando od aggiornando le relative condizioni, tra l'altro, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all' attività principale di un'installazione;

4.2. si è svolto il relativo procedimento amministrativo di riesame, tramite l'utilizzo del modulo organizzativo della conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

4.3. sono stati individuati tutti i soggetti competenti ad emanare pareri / contributi / osservazioni in merito.

5. DATO ATTO che:

5.1. il procedimento istruttorio di valutazione, svoltosi tramite lo strumento della conferenza dei servizi, si è favorevolmente concluso, evidenziando gli elementi utili all'emanazione del presente provvedimento di riesame AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dell'installazione in oggetto;

5.2. sulla base dell'istruttoria svoltasi e delle osservazioni emerse nel corso del procedimento, è stato considerato opportuno prevedere specifiche prescrizioni, che vengono riportate in allegato, quale parte integrante e sostanziale, come Allegato A, unitamente all'Allegato A_2 Piano Monitoraggio e Controllo.

6. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 ss.mm.ii.e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

7. VISTI:

7.1. il resoconto del procedimento ed i pareri dei soggetti interessati, depositati agli atti dell'ufficio;

7.2. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;

7.3. il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

7.4. il D.Lgs. 152/06 e s. m. e i.;

7.5. la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

7.6. il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

7.7. le disposizioni vigenti in materia.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di rinnovare, nell'ottica del riesame – ex art.29-octies, del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Complesso IPPC Allevamento Località Ronco, ditta Società Agricola Hy-Line Italia S.r.l. - Aramengo (AT).

3. Di disporre che l'assetto autorizzativo dell'installazione sia definito dall'Allegato A, unitamente all'Allegato A_2 Piano Monitoraggio e Controllo al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrate e sostanziale.

4. Di evidenziare che la validità della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. **29 octies, lettera b) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.**, è **quantificata in 10 anni dalla data di notifica della presente determinazione dirigenziale.**

5. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-nonies - Modifica degli impianti o variazione del gestore - il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti le modifiche progettate dell'impianto. L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore od a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all' autorità competente una

nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater del suddetto D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., in quanto compatibile.

6. Di richiamare altresì che, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni alla Provincia di Asti - autorità competente - anche nelle forme dell'autocertificazione, **ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.**

7. Di ricordare che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs., 152/06 ss.mm.ii. - **Incidenti o imprevisti - fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti od eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore dovrà informare immediatamente la Provincia di Asti, il Comune competente ed ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali ed a prevenire ulteriori eventuali incidenti od eventi imprevisti, informandone i soggetti di cui sopra.**

8. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Aramengo (AT), ad ASL AT ed ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est.

9. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

10. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

11. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale.

12. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

13. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica/rilascio/piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 923 del 01/04/2021

DETERMINA N.RO 883 DEL 01/04/2021

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC INSTALLAZIONE IPPC - ALLEVAMENTO LOCALITÀ
RONCO.
DITTA: SOCIETÀ AGRICOLA HY-LINE ITALIA S.R.L.
RIESAME AIA.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 01/04/2021 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 01/04/2021

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE



Provincia di Asti

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Servizio Ambiente

Prescrizioni e condizioni inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) Società Agricola HY-LINE Italia S.r.l., per la gestione del complesso IPPC ubicato in Comune di Aramengo (AT), rientrante nella cat. IPPC 6.6 a) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini con più di 40.000 posti pollame".

1. MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla relazione tecnica generale allegata alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, alle successive integrazioni ed alla documentazione afferente al presente procedimento di riesame, depositata agli atti.

2. COMPONENTE IGIENICO SANITARIA

Si ricorda la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i..

3. NORMATIVA ANTINCENDIO

Il Comando prov.le VV.F. riferisce che, da un esame degli atti prodotti, non si rilevano motivi ostativi a quanto richiesto dalla società Hy-Line Italia srl.

4. CARATTERISTICHE CAPANNONI

Si prende atto che in nessuno dei due capannoni viene fatto uso di lettiera: si ricorda di correggere in tal senso il piano di emergenza odori descritto a proposito della BAT 12 e la pag. 8 del documento relativo alle BAT 1 e 2.

5. GESTIONE POLVERI

Si ricorda di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra e di fare in modo di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio ed alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Ribadito che l'attuale assenza di criticità dichiarata dal proponente non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di limitare il più possibile la formazione di polveri, si osserva che, dalla valutazione dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11 prodotta dal proponente, non è chiaro quale combinazione di tecniche la ditta adotti tra quelle elencate nella BATc 11.

Risulta quindi necessario che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, la ditta predisponga ed invii alla Provincia di Asti, una relazione dettagliata sulle tecniche scelte, con indicazione del cronoprogramma di adeguamento.

6. DISTURBO ODORIGENO

Si prende atto dell'assenza, allo stato attuale, di esposti e di criticità e quindi della non necessità che l'azienda predisponga un piano di gestione degli odori ai sensi della BATc 12.

Si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

Inoltre, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze è necessario prescrivere l'applicazione integrale di quanto

previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 25 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Il Piano di cui sopra, dovrà essere inviato alla Provincia di Asti, **entro 60 giorni dal ricevimento della presente determinazione.**

7. EMISSIONI NH₃

Per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca dai due capannoni, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 ed in analogia ad impianti simili presenti in Provincia di Asti si ritiene che il limite in flusso di massa annuale di NH₃ da stabulazione, proveniente dai due capannoni, debba attestarsi intorno alle 4,4 t/anno complessive, calcolate sulla base della potenzialità massima dell'azienda (14.500 capi nel capannone 1 con allevamento a terra, 36.500 capi nel capannone 2 con allevamento in gabbie, per un totale aziendale di 51.000 capi). Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse.

In merito all'applicazione della BATc 31, si prende innanzitutto atto che il proponente ha dichiarato la modalità di allevamento attualmente adottata dall'azienda come la più diffusa e la più appropriata dal punto di vista del benessere animale, della produttività e della salvaguardia ambientale per la specifica attività svolta e che le tecniche elencate nella sezione 4.13.1 non sono applicabili singolarmente in tale configurazione.

Dato atto che le tecniche riportate nella BATc31 sono di supporto alla riduzione delle emissioni e che il limite in flusso di massa annuale di NH₃ imposto risulta congruente con quanto fissato dalla normativa, si prescrive che, in caso di non soddisfacimento di tale limite, la ditta dovrà predisporre ed inviare alla Provincia di Asti un programma - con cronoprogramma - di adeguamento.

8. RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Come rilevato da ARPA, considerando anche le peculiarità del ciclo produttivo in questione, si prende atto di quanto riportato in relazione e si concorda con le conclusioni riportate nella disamina effettuata in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

9. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di Impianto di abbattimento
							Tonnellate/anno			
E 1	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃	4,4	--	--	--
E 2	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 3	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 4	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 5	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 6	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 7	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 8	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 9	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 10	Estrattore capannone 1		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 11	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 12	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 13	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 14	Estrattore		24	CONT.	AMB.	NH ₃				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE – DETERMINAZIONE N.RO 883 DEL 01/04/2021

	capannone 2									
E 15	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 16	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 17	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 18	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 19	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 20	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 21	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 22	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 23	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 24	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 25	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 26	Estrattore capannone 2		24	CONT.	AMB.	NH ₃				
E 27	silos					-				
E 28	silos					-				
E 29	silos					-				
E 30	Compressore frigo scarrabile polli morti	Autorizzato seguendo le prescrizioni indicate in D.D. del Settore regionale 22.4 n. 624 del 29.11.2001 – sistemi di raffreddamento								
E 31	Gruppo elettrogeno di									

	emergenza							
	Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.							
E 32	Caldaia riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria	gpl	23.3 kW	Emissioni discontinue	Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Titolo 1 – Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.			

Prescrizioni aggiuntive:

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati dalla precedente tabella rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati dalla precedente tabella.
- 4) Il gestore dell'impianto, per nuovi punti emissivi, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Asti ed al Comune di Aramengo, la data prevista per la *messa in esercizio*.
- 5) Il gestore dell'impianto, contestualmente alla comunicazione della data di messa in esercizio, deve comunicare alla Provincia, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Asti ed al Comune di Aramengo la data prevista per la *messa a regime*.
- 6) Il gestore dell'impianto deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quelli periodici prescritti, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Asti ed al Comune di Aramengo, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Asti ed al Sindaco del Comune di Aramengo entro 90 giorni dalla data di fine ciclo.
- 7) Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V, alla Parte Quinta, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
- 8) Pur considerando le emissioni provenienti dai silos scarsamente rilevanti, sia in termini di concentrazione che di durata, si precisa che, al fine di ridurre al minimo le emissioni diffuse generate nella fase maggiormente critica di carico, il gestore dell'impianto dovrà assicurare la più bassa velocità di caricamento, tecnicamente possibile per l'uscita del materiale trasferito, come previsto nelle disposizioni di cui all'Allegato V, alla Parte I, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- 9) Il gestore dell'impianto è tenuto a ridurre l'emanazione di odori dovuti alla rimozione della pollina a fine ciclo (conferimento a terzi).
- 10) Nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia di Asti si riserva la possibilità di prescrivere la realizzazione di un sistema di convogliamento e abbattimento delle arie derivanti dalla fase di stabulazione.
- 11) Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

10. RISPARMIO ENERGETICO

In riferimento alla BAT c8 - Uso efficiente dell'energia – si ricorda che la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche lì riportate. La ditta dovrà definire un programma e relative tempistiche di applicazione delle tecniche aggiuntive in questione, quale miglioramento previsto, tramite apposita relazione da inviarsi alla Provincia di Asti, **entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento.**

11. RUMORE

Si prende atto dell'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità e quindi della non necessità di predisporre, da parte dell'azienda, il piano di gestione del rumore ai sensi della BATc 9. Occorre altresì segnalare che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione di

almeno una tra le MTD di cui alla BATc 10: nello specifico, si richiede pertanto l'applicazione delle misure operative previste dalla BATc 10 c. I contenuti delle MTD dovranno essere tempestivamente rappresentati in cartelloni.

I limiti da rispettare per l'immissione e l'emissione sonora sono quelli della classe di appartenenza individuata nel piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di Aramengo.

12. GESTIONE STOCCAGGIO POLLINA

Circa la concimaia di stoccaggio delle deiezioni solide (pollina) provenienti dal capannone 2, attualmente costituita da una tettoia a due sole pareti ARPA rileva che, poiché la BATc 14 risulta applicata se vi è l'adozione di almeno una delle tecniche elencate, sia indispensabile attivare, quale modalità operativa, quanto proposto dall'azienda ai fini dell'applicazione della BATc 14a, ovvero il provvedere con idoneo mezzo al compattamento del cumulo, ogni volta che il nastro trasportatore vi trasferisce nuova pollina, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume dello stesso.

Occorrerà altresì che, l'eventuale realizzo della platea di stoccaggio temporanea della pollina venga allestita dall'azienda in caso di impossibilità di conferimento immediato, ad esempio causa epidemia, all'impianto biogas, con le seguenti caratteristiche di minima:

- platea temporanea di stoccaggio, posta sul ripiano già pavimentato in cemento esistente ubicato a monte dell'allevamento verso Nord-Est il più lontano possibile dalle acque superficiali, nell'area di proprietà aziendale, contornata su tutti i lati con un contenimento in terra di altezza non minore di 60 cm, al fine di contenere eventuali percolati, e realizzata con dimensioni tali da contenere tutta la lettiera esausta prodotta, considerando un'altezza media del cumulo di mt.1.50 su tutta la superficie. Su tale piattaforma, compresi i contenimenti, verrà steso un telo impermeabile idoneo, che verrà impiegato anche per coprire il cumulo in modo tale da evitare inzuppamenti delle deiezioni depositate con conseguente produzione di percolato. Per quanto riguarda tale stoccaggio temporaneo "di emergenza", stante anche il carattere occasionale dell'allestimento si ritiene adeguatamente applicato quanto previsto dalla BATc 15e, nonché dalla BATc 14a per quanto riguarda il compattamento della pollina, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume del cumulo di effluente solido, e dalla BATc 14b per quanto riguarda la copertura dei materiali accumulati, anche al fine della necessaria riduzione delle emissioni di odori e ammoniaca in atmosfera generate dagli stessi. Dovranno altresì essere predisposte apposite barriere antivento nelle direzioni opportune.

13. EMISSIONI IN ACQUA

Si conferma il Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" operante.

Non risulta però descritto il funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata e in uscita e il destino del liquido risultante dall'operazione, soprattutto in relazione al ruscellamento conseguente ad eventi meteorici.

A tal fine, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, il proponente dovrà inviare alla Provincia di Asti, apposita relazione.

Con riferimento al funzionamento dello stesso, si rileva che, se necessario, occorrerà procedere alla raccolta del liquido residuale dalla disinfezione per la successiva gestione come rifiuto, in modo da evitare potenziali contaminazioni per il ruscellamento conseguente ad eventi meteorici: tale azione dovrà essere presa in considerazione nell'ambito del sopracitato piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche e di dilavamento – aggiornandolo tempestivamente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 883 DEL 01/04/2021

Si rammenta infine che il sistema di depurazione degli effluenti domestici (fossa Imhoff) deve essere oggetto di manutenzione e svuotamento come minimo a frequenza annuale (Delib. Com. M. 05/02/1977) modificazioni, di originale digitale.

Di tale adempimento svolto, si dovrà dar evidenza nella documentazione, in impianto

14. PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

I rifiuti prodotti nel corso dell'attività aziendale devono essere gestiti secondo la modalità del "deposito temporaneo" disciplinata dall'art. 183, comma 1. lett. pp) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. I rifiuti, in particolare quelli a rischio infettivo, devono essere manipolati e stoccati adottando idonei accorgimenti gestionali rispetto alla natura ed alle caratteristiche del rifiuto e nel rispetto delle norme tecniche, anche speciali, applicabili.

15. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'installazione recepisce l'**allegato A2**) alla presente determinazione, quale Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione. Tale Piano sarà utilizzato per le parti compatibili con le caratteristiche dell'allevamento in riferimento ai relativi parametri tecnici. Al fine di evidenziare una versione aggiornata del PMC, è necessario che la ditta, **entro 60 giorni dalla data della presente determinazione**, predisponga ed invii alla Provincia di Asti ed ad ARPA la versione definitiva, riportante anche i parametri indicati di seguito.

INDICATORE	DESCRIZIONE	UM	METODO DI MISURA	FREQUENZA DI MONITORAGGIO
CONSUMO SPECIFICO RISORSA IDRICA	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati*	m3/capo medio/anno	Calcolo	annuale
CONSUMO ENERGETICO SPECIFICO	Fabbisogno di Energia (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	annuale
PRODUZIONE DI EMISSIONI DI AMMONIACA (DA STABILAZIONE) SPECIFICA (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ /capo medio/anno	Calcolo	annuale
CONSUMO DI AZOTO escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo medio/anno	Calcolo	annuale
CONSUMO DI FOSFORO escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo medio/anno	Calcolo	annuale

* "numero di capi medi allevati": si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al "posto animale" inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

16. MONITORAGGIO POLVERI

Risulta necessario monitorare le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero. Si ritiene idoneo il metodo gravimetrico, da effettuarsi secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017, come da indicazioni del Coordinamento Emissioni di Arpa Piemonte per i campionamenti di polveri. Le misurazioni dovranno avvenire in ambiente esterno, posizionando le strumentazioni negli stessi punti sopra indicati per il monitoraggio dell' NH_3 (ossia presso ciascuna uscita di ventilazione forzata di ciascun capannone di stabulazione), e dovranno avere a loro volta cadenza annuale. Anche i monitoraggi annuali di polveri dovranno avvenire nelle più gravose condizioni di esercizio; le finestre/aperture dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione e i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

17. MONITORAGGIO NH_3

Si rileva la necessità di svolgimento di un monitoraggio di NH_3 , con cadenza annuale, quantificando sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, concimaia, eventuale stoccaggio di emergenza, eventuale occasionale spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH_3 per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc). In merito alla metodica di monitoraggio dell' NH_3 , da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi con cadenza annuale nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati presso ciascuna uscita di ventilazione forzata di ciascun capannone di stabulazione; nel corso del monitoraggio, le finestre/aperture dovranno inoltre risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione. Ai fini del monitoraggio della componente di NH_3 collegata alla fase di stoccaggio, dovrà inoltre essere posizionato un ulteriore adsorbitore passivo, in corrispondenza del portone di accesso del capannone di stoccaggio della pollina in caso di chiusura sui quattro lati della concimaia, oppure in corrispondenza del lato aperto in caso di chiusura della concimaia sui tre lati con copertura del cumulo; il monitoraggio dovrà avvenire nelle più gravose condizioni di esercizio e quando si prevedono una o più fasi di apertura per carico per l'asportazione bisettimanale della pollina destinata all'impianto di produzione biogas. In caso di allestimento di stoccaggi di emergenza, ai fini del monitoraggio della componente di NH_3 collegata alla fase di stoccaggio dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità della platea di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

18. MONITORAGGIO CH₄

In riferimento alla posizione tecnica di Arpa Piemonte sulle BATc in ambito agro-zootecnico e poiché anche presso impianti simili presenti sul territorio provinciale sono stati riscontrati valori annuali in flusso di massa elevati per quanto riguarda il monitoraggio del CH₄, si prescrive un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH₃, a partire da misurazione della concentrazione di CH₄ mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH₄, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH₃. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi alla Provincia di Asti, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH₄: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, dovrà essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti e all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Asti e all'ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est e dovranno essere adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento. Si prende atto del piano di emergenza predisposto originariamente dall'azienda, acquisito agli atti.

Alla luce degli esiti dei monitoraggi di cui sopra (NH₃ e CH₄), sarà altresì valutata la possibilità di una diversa periodizzazione dei controlli.

19. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

Ricordando che la Decisione Commissione Ue 2017/302/Ue richiede espressamente l'applicazione di una tra le tecniche elencate nella BATc 24, si ricorda all'azienda di procedere alla stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo (BATc 24b).

Con cadenza annuale (entro il 31/03 dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce), deve essere inviata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est ed al Sindaco del Comune di Aramengo(AT) una relazione generale sui monitoraggi complessivi effettuati.

20. PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 e 217 DEL R.D. n. 1.265/1.934

Il Sindaco del Comune di Aramengo (AT) non ha disposto prescrizioni.

21. ULTERIORI PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si rimanda:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 883 DEL 01/04/2021

- 21.1. al puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori, antincendio e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- 21.2. a quanto previsto, ove applicabile, nei provvedimenti originari di AIA (d.d. n. 5.177 del 14.10.2011, d.d. n. 3.665 del 18.07.2021, e d.d. n. 2.094 del 12.09.2017).